

Allegato 1

Bando per la concessione di contributi straordinari una tantum ai consorzi per l'internazionalizzazione e ai raggruppamenti temporanei d'impresa costituiti tra micro, piccole e medie imprese (MPMI) L.R. del 16 giugno 2022, n.13 art. 1, comma 1, lettera d) – Misure di sostegno al sistema economico regionale per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica
DGR n. 993 del 1 agosto 2022

Obiettivi	Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Marche a sostegno del sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica
Beneficiari	a) Consorzi per l'internazionalizzazione con sede legale nella regione Marche; b) Raggruppamenti temporanei di imprese marchigiane già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 formati da MPMI che siano esportatrici verso la Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina
Periodo per la presentazione delle domande	Dalle ore 09:00 del 24 agosto 2022 Alle ore 13:00 del 26 settembre 2022
Dotazione finanziaria	€ 400.000,00 di cui: € 300.000,00 per i contributi di cui alla misura a) € 100.000,00 per i contributi di cui alla misura b)
Struttura regionale	Settore Innovazione e cooperazione internazionalizzazione
Responsabile del procedimento	Manuela Pagliarecci
Telefono	071/8063923
e-mail	manuela.pagliarecci@regione.marche.it
Pec	regione.marche.innovazionericerca@emarche.it
Sito web	https://norme.marche.it https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione/Internazionalizzazione/Bandi

1 Finalità e tipologia dell'intervento

Il presente intervento è finalizzato alla concessione di un contributo straordinario una tantum a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Marche a sostegno del sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica. Sono attivate le seguenti misure:

- a) Contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione con sede legale nelle Marche colpiti dalle conseguenze dell'attuale crisi economica nelle attività di diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi nei mercati esteri.
- b) Contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti tra MPMI esportatrici verso la Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina a sostegno del mancato ricavo dovuto all'impossibilità di esportare.

Il contributo è concesso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 16 giugno 2022 n. 13 avente ad oggetto "Variazione generale al bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'art 51 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (1° Provvedimento) e modifiche normative" e in attuazione della DGR n. 933 del 1 agosto 2022 avente ad oggetto "L.R. 16 giugno 2022, n. 13, art. 1, comma 1, lettera d) - Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza economica - Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari una tantum ai consorzi per l'internazionalizzazione e ai raggruppamenti temporanei d'impresa costituiti tra micro, piccole e medie imprese (MPMI)".

2 Risorse finanziarie assegnate

La disponibilità finanziaria per il presente intervento è pari ad € 400.000,00 annualità 2022 così suddivisa:

- € 300.000,00 per i contributi di cui alla misura a)
- € 100.000,00 per i contributi di cui alla misura b)

3 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del contributo a fondo perduto a titolo di indennità una tantum per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza:

- a) I consorzi per l'internazionalizzazione con sede legale nella Regione Marche.
- b) I raggruppamenti temporanei di imprese :
 - già costituiti alla data del 31/12/2021;
 - formati da almeno 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede operativa nella Regione Marche;
 - di cui 2/3 delle imprese del raggruppamento siano esportatrici verso la Federazione Russa, la Bielorussia e l'Ucraina.

Non potranno presentare domanda di contributo quei raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra MPMI in cui vi sia un'impresa che risulti essere anche impresa consorziata di un consorzio per l'internazionalizzazione beneficiario del presente procedimento di cui alla misura a).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le agevolazioni saranno concesse per il tramite dell'impresa capofila che ha l'obbligo di indicare l'ammontare della quota parte del contributo che andrà a trasferire ad ogni impresa partner. Ciò per consentire alla Regione Marche di adempiere

all'obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all'art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti rilascerà, per ogni impresa beneficiaria dei contributi concessi, un "Codice Concessione RNA – COR

L'impresa capofila ha anche l'obbligo di trasferire le quote parti del contributo alle altre imprese partner del raggruppamento entro 10 giorni dalla data di accredito del contributo presso la banca prescelta.

4 Requisiti di ammissibilità

I consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla lettera a) devono:

- essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. (13A00457) (GU Serie Generale n.17 del 21-1-2013);
- risultare regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente ed essere attivi;
- avere sede legale nella Regione Marche;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure di regolazione dell'insolvenza;
- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- non essere in stato di liquidazione volontaria;
- essere in regola rispetto alla normativa in materia di "de minimis", ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, non avendo raggiunto il massimale di aiuti percepiti pari a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- aver registrato una riduzione di fatturato nel triennio 2019-2021 a causa della crisi economica;

I raggruppamenti temporanei di imprese giuridicamente riconosciuti di cui alla lettera b) devono:

- essere già costituiti e formalizzati da Accordi di partenariato nelle forme di contratto di rete - di cui agli artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche (Legge 23 luglio 2009 n.99 e Legge 30 luglio 2010 numero 122 di conversione del D.L. 78/2010) - oppure associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo - di cui agli artt. 3, 45 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 ;

- essere già esistenti alla data del 31 dicembre 2021;
- essere formati da almeno 3 MPMI con sede operativa nella Regione Marche;
- essere formati per i 2/3 da imprese esportatrici verso la Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina.

Non devono

- avere all'interno del proprio raggruppamento un'impresa che risulti anche impresa consorziata di un consorzio per l'internazionalizzazione beneficiario del presente procedimento di cui alla misura a);
- essere costituiti da imprese associate, collegate e/o controllate tra loro;

Inoltre ogni singola impresa (MPMI) appartenente al raggruppamento temporaneo di imprese deve:

- essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente ed essere attiva;
- avere sede operativa nella Regione Marche;
- possedere i requisiti dimensionali di micro, piccola o media impresa, come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure di regolazione dell'insolvenza;
- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- non essere in stato di liquidazione volontaria;
- essere in regola rispetto alla normativa in materia di "de minimis", ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, non avendo raggiunto il massimale di aiuti percepiti pari a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

Il mancato possesso dei requisiti da parte anche di una sola impresa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato.

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché alla data di concessione del contributo e di liquidazione dello stesso, pena l'inammissibilità della domanda o la revoca del contributo.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche ai sensi del DPR 445/2000. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione che sarà individuato per mezzo di un apposito applicativo utilizzato per l'estrazione del 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

Non possono essere ammesse a contributo i consorzi e le imprese:

1. che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di
2. contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81;
3. i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
4. qualora sussistano, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

5 Modalità di presentazione della domanda e Ammissibilità della domanda

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal legale rappresentante (o procuratore) del consorzio per l'internazionalizzazione o, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal legale rappresentante dell'impresa capofila (o procuratore), attraverso piattaforma web appositamente predisposta, accedendo al seguente link:

<https://procedimenti.regione.marche.it/TipologieProcedimento?categoriald=53>

dalle ore 09:00 del 24/08/2022 alle ore 13:00 del 26/09/2022.

Fanno fede la data e l'ora della piattaforma informatica regionale.

Le domande inserite ma non inviate sono irricevibili.

La procedura di presentazione della domanda prevede l'autenticazione dell'utente. Per presentare la domanda il legale rappresentante (o procuratore) deve disporre di apposite credenziali di tipo "forte", ossia credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le modalità di identificazione che la normativa impone per l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: SPID, CIE Carta identità elettronica o, in alternativa, CNS carta nazionale dei servizi.

La piattaforma regionale consente di compilare la domanda di contributo e di rendere le dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) sui requisiti necessari a verificare le condizioni di

ammissibilità della domanda e a fornire le informazioni indispensabili per determinare l'ammontare del contributo.

A seguito dell'invio telematico della domanda, accedendo ad uno specifico link pubblicato nella medesima pagina dell'Avviso, ogni utente potrà visionare e scaricare la domanda inviata contenente il numero di protocollo avente valore di ricevuta di trasmissione. Al medesimo link, l'utente può visualizzare l'esito della propria domanda, una volta che gli uffici regionali avranno concluso l'istruttoria.

Nel caso si ravvisi la necessità di modificare la domanda è necessario ripresentare nuova domanda entro i termini per la presentazione delle domande previsti dal presente avviso pubblico.

Nel caso vengano inserite più domande di contributo relative al presente avviso, verrà presa in considerazione solo l'ultima inserita, in base alla data e ora presenti nella piattaforma.

Nel caso invece si ravvisi la necessità di ritirare la domanda, anche successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle stesse, è necessario presentare la richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it

Nel caso di soggetto delegato (procuratore) occorrerà caricare nel portale apposita delega (modello di cui all'allegato C) compilata e firmata anche dal rappresentante legale dell'impresa con i relativi documenti di identità.

In base al principio di semplificazione e di celerità del procedimento amministrativo e considerato che la domanda per ottenere il contributo si basa su un modello di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) senza obbligo di presentazione di documentazione e sul successivo controllo a campione, il richiedente deve obbligatoriamente autodichiarare quanto previsto dal paragrafo 4 nonché quanto di seguito:

1. Di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, il regime "de minimis" comporta un massimale di aiuti concessi per ogni impresa pari a 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari e che, pertanto, ogni somma eccedente sarà soggetta a recupero, comprensiva degli interessi legali
2. di non aver percepito aiuti di Stato illegali da rimborsare ai sensi dell'art. 53 del DL 34/2020;
3. di impegnarsi a conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la documentazione probatoria di quanto dichiarato;
4. nel caso in cui l'istanza di contributo sia presentata da un soggetto delegato, costui dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di aver ricevuto dal legale rappresentante del consorzio per l'internazionalizzazione o dell'impresa destinataria del contributo e di conservare per 5 anni, per i successivi controlli, la delega alla presentazione dell'istanza e le dichiarazioni sostitutive aventi il medesimo contenuto di quelle rese nell'istanza; dichiara inoltre di essere stato autorizzato ad accedere, per conto del richiedente, all'Anagrafe Tributaria e ad ogni altra banca dati contenente informazioni e dati del richiedente necessari e utili ai fini di cui alla presente istanza;

5. di autorizzare la Regione Marche ad accedere all'Anagrafe Tributaria, a banche dati e web services in uso presso Camera di commercio ed altri enti, al fine della verifica e controllo della esattezza, correttezza e veridicità dei dati forniti per l'erogazione del contributo;
6. che l'IBAN indicato nell'istanza è intestato al beneficiario del contributo;
7. che il consorzio o le imprese destinatarie del contributo sono in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 4 del presente bando.

Alla domanda di contributo i consorzi per l'internazionalizzazione, beneficiari di cui alla misura a), dovranno essere allegati:

1. Statuto del Consorzio
2. Perizia asseverata di un tecnico abilitato
3. Documento di identità del tecnico
4. eventuale procura speciale
5. eventuale documento di identità del procuratore

Alla domanda di contributo presentata dal legale rappresentante dell'impresa capofila del raggruppamento temporaneo di impresa, beneficiario di cui alla misura b), dovranno essere allegati:

1. Accordo di partenariato
2. Perizia asseverata di un tecnico abilitato
3. Documento di identità del tecnico
4. Eventuale procura speciale
5. Eventuale documento di identità del procuratore

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità e termini diverse da quelle previste nel presente paragrafo, senza la documentazione prevista a corredo oppure da imprese che non hanno i requisiti previsti al paragrafo 4.

6. Determinazione e ammontare del contributo

- Il contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione di cui alla misura a), ammontante complessivo € 300.000,00, sarà assegnato sulla base delle domande pervenute come di seguito specificato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili:

Tipologia di intervento	Contributo una tantum massimo fino euro
- n. di imprese aderenti al consorzio per l'internazionalizzazione e attive al momento della presentazione (da 0-8) e riduzione del fatturato nel triennio 2019-2021 a causa della crisi economica	15.000,00
- n. di imprese aderenti al consorzio per l'internazionalizzazione e attive al momento della presentazione della domanda (oltre 8) e riduzione del fatturato nel triennio 2019-2021 a causa della crisi economica	30.000,00

In sede di domanda, il legale rappresentante del consorzio per l'internazionalizzazione dovrà dichiarare l'ammontare di fatturato medio realizzato nel triennio 2019-2021 e l'ammontare della perdita di fatturato nello stesso triennio a causa della crisi economica mediante apposita asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Il contributo non potrà superare comunque il fatturato medio realizzato dal consorzio nel triennio 2019-2021. Si precisa che per fatturato ci si riferisce alla voce A1) "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Conto Economico del Bilancio redatto ai sensi della IV Direttiva CEE.

In ogni caso la Regione Marche si riserva la possibilità di rimodulazione del contributo, rapportandolo al fondo disponibile ed alle domande ricevute riducendo in uguale percentuale.

- Il contributo straordinario una tantum a fondo perduto a favore dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla misura b), ammontante a complessivi € 100.000,00, sarà assegnato sulla base delle domande pervenute come di seguito specificato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili:

Tipologia di intervento	Contributo una tantum massimo fino a euro
- raggruppamenti temporanei di imprese per i quali le esportazioni in Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina rappresentano una percentuale compresa tra il 10% e il 25% della media del fatturato complessivo del triennio 2019 - 2021	5.000,00
- raggruppamenti temporanei di imprese per i quali le esportazioni in Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina rappresentano una percentuale compresa tra il 26% e il 60% della media del fatturato complessivo del triennio 2019 - 2021	10.000,00
- raggruppamenti temporanei di imprese per i quali le esportazioni in Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina rappresentano una percentuale maggiore del 60% della media del fatturato complessivo del triennio 2019 - 2021	15.000,00

In sede di domanda il legale rappresentante dell'impresa capofila del raggruppamento dovrà dichiarare l'ammontare complessivo del fatturato medio nel triennio 2019-2021 e la percentuale complessiva delle esportazioni verso la Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina mediante apposita asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Si precisa che per fatturato ci si riferisce alla voce A1) "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del Conto Economico del Bilancio redatto ai sensi della IV Direttiva CEE.

In ogni caso la Regione Marche si riserva la possibilità di rimodulazione del contributo, rapportandolo al fondo disponibile ed alle domande ricevute riducendo in uguale percentuale

7. Regime di Aiuto e Cumulabilità dell'aiuto

Si applica il Reg. (UE) n. 1407/2013 - "de minimis".

Per i consorzi dell'internazionalizzazione, di cui alla misura a), che mediante apposita asseverazione da parte di un tecnico abilitato dichiarino che l'ammontare delle esportazioni in Federazione Russa, Bielorussia e Ucraina rappresentano per il consorzio, o per le proprie consorziate, una percentuale superiore al 10% della media del fatturato complessivo del triennio 2019 - 2021, nonché per le MPMI beneficiarie di cui alla misura b) le agevolazioni potranno essere concesse anche ai sensi della sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia" (C (2022) 1890 del 23/3/2022) di cui al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324\(10\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=EN). Si precisa che in data 20/07 u.s. quest'ultimo è stato modificato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C (2022) 5342 (di cui al link https://www.astrid-online.it/static/upload/tcf-/tcf-amendment_it.pdf) che, tra le varie modifiche, ha aumentato gli importi massimali di aiuto di cui alla sezione 2.1 fino a € 500.000,00 ad impresa.

Tale attuazione è subordinata all'autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione Europea. Le agevolazioni eventualmente accordate ai sensi della sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia", potranno essere concesse non oltre il 31/12/2022 (salvo eventuali disposizioni di proroga da parte della Commissione Europea) nel rispetto di tutte le condizioni di compatibilità ivi previste.

L'aiuto di cui al presente procedimento è cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza della soglia prevista.

8. Istruttoria

La struttura amministrativa regionale procederà all'istruttoria delle domande, avvalendosi degli esiti elaborati dalla piattaforma informatica regionale.

9. Modalità di erogazione del contributo

L'ufficio regionale competente predisporrà il relativo decreto di concessione con allegato l'elenco dei beneficiari dei contributi.

L'Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione del contributo di norma e compatibilmente all'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili entro il novantesimo giorno successivo dal termine per la presentazione delle domande.

10. Obblighi del beneficiario

Obblighi connessi al vincolo di stabilità

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di seguito elencate, a far data dal pagamento finale del contributo:

- a) non delocalizzare l'attività economica, o una sua parte, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori della Regione Marche, per almeno 5 anni;

- b) non cessare o modificare l'attività svolta, oggetto della domanda di contributo, per almeno 5 anni.

La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione della agevolazione concessa.

11. Controlli e revoche

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 264 del D.l. n. 34 del 19/05/2020

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accettare i fatti.

Il contributo potrà essere revocato qualora le dichiarazioni non risultino veritiere

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari, ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni¹.

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione, il Settore Innovazione e cooperazione internazionalizzazione provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.) per il tramite del Nucleo Repressione Frodi della Guardia di Finanza.

Al beneficiario si applicano, in quanto compatibili, i principi del D.Lgs. 123/1998 e s.m.i.

¹ Art. 55 della L.R 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese).

12. Rinunce

L'impresa beneficiaria deve comunicare tramite PEC al responsabile del procedimento l'eventuale rinuncia al contributo. Tale comunicazione va fatta entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di concessione del contributo o entro 15 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 4 del presente procedimento.

13. Privacy

a) Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

b) Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.

c) Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

d) Base giuridica

L'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 16 giugno 2022 n. 13 avente ad oggetto "Variazione generale al bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'art 51 del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (1° Provvedimento) e modifiche normative" e la DGR n. 993 del 1 agosto 2022 avente ad oggetto "L.R. 16 giugno 2022, n. 13, art. 1, comma 1, lettera d) - Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza economica - Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari una tantum ai consorzi per l'internazionalizzazione e ai raggruppamenti temporanei d'impresa costituiti tra micro, piccole e medie imprese (MPMI)" prevedono di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, in regime di *de minimis*, ma le agevolazioni potranno essere concesse anche ai sensi della sezione 2.1 del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia" (C (2022) 1890 del 23/3/2022). Si precisa che in data 20/07 u.s. quest'ultimo è stato modificato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C (2022) 5342 (di cui al link https://www.astrid-online.it/static/upload/tcf-/tcf-amendment_it.pdf) che, tra le varie modifiche, ha aumentato gli importi massimali di aiuto di cui alla sezione 2.1 fino a € 500.000,00 ad impresa.

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

f) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

g) Modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

h) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

i) Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione della misura di aiuto. Responsabile della protezione dei dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

j) Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

14. Pubblicazione

Il presente procedimento, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sul sito internet <https://www.norme.marche.it>; <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi> e su [http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività -Produttive](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive)

Il procedimento verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alle categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale, in modo da garantire una capillare informazione.

15. . Disposizioni finali

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa, è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente procedimento, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

16. Allegati

- Allegato A: Domanda di contributo per i consorzi per l'internazionalizzazione (compilazione on line)
- Allegato B: Domanda di contributo per i raggruppamenti temporanei di imprese (compilazione on line)
- Allegato C: Modello di procura speciale
- Allegato D: Perizia asseverata per i consorzi per l'internazionalizzazione
- Allegato E: Perizia asseverata per i raggruppamenti temporanei di imprese